Città metropolitana di Torino

Prot. n. 86504/TA0-O4 Torino, 23 novembre 2020

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Alla Società proponente:

Canavese Green Energy s.a. a r.l.

Via PEC

***Ai soggetti istituzionali interessati*:**

Comune di San Benigno Canavese

Comune di Volpiano

Comune di Montanaro

ASL TO 4

SMAT s.p.a.

Regione Piemonte
Settore Servizi Ambientali

Regione Piemonte
Settore Tutela della Acque

TERNA s.p.a.

ENAC

SAGAT s.p.a.

SNAM RETE GAS s.p.a. – Distretto Nord Occidentale

Soprintendenza Archeologica , Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Torino

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Piemonte V.A. Settore III Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Via PEC

Ai componenti dell'Organo Tecnico per la V.I.A.

Dirigenti di:

Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi TA1
(Durante, Alemani)

Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera TA2
(Cartello, Giordanengo, Bertello, Del Mese, Cucatto)

Dipartimento Azioni integrate con gli EE.LL.
Unità specializzata tutela del territorio RA5-1 (Papa)

Direzione Viabilità 1 – Sportello concessioni UA3 (Calavita)

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

posta interna

Arpa Piemonte - Dipartimento di Torino

Via PEC

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la **fase di valutazione (**art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), per il **rilascio dell'autorizzazione unica** (art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.) **e** per il **rilascio dell'AIA (**art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Progetto: ***Impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità***
Comune di San Benigno Canavese
Proponente: Canavese Green Energy s.a. a r.l.
Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento delle istanze ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Con riferimento alle istanze in oggetto presentate dalla Vostra Spett. le Società in data 27/03/2020, istruite nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (nel seguito denominata procedura), che comprende e coordina anche tutte le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, con la presente si comunica quanto segue.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi istruttoria, indetta con nota prot. n. 60029 del 03/09/2020 e svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., è stato acquisito da parte della Città Metropolitana di Torino con prot. n. 76777 del 28/10/2020 il parere negativo, che in copia si allega alla presente, espresso da parte del Comune di San Benigno Canavese con nota prot n. 10515 del 28/10/2020.

In particolare al punto 1) del predetto parere, il Comune, quale autorità competente in materia, si esprime in ordine alla classificazione dell'impianto in questione quale industria insalubre e si sofferma sulle motivazioni che giustificano l'individuazione dell'opera tra le industrie insalubri di prima classe. Nel punto 2) evidenzia poi il contrasto che, a seguito di detta classificazione, emerge in relazione alle norme di Piano Regolatore. In particolare rileva il contrasto del progetto con l'art. 58 delle NTA in quanto non viene rispettata la distanza minima

prescritta dalla viabilità principale provinciale e la distanza dal più vicino degli insediamenti produttivi esistenti.

A tal proposito si fa presente che già nella precedente nota prot. n. 6060 del 19/06/2020 il Comune di San Benigno anticipava che "*Se infatti l'impianto in progetto rientrasse nella classificazione di industria insalubre di 1° classe dovrebbe sottostare al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 58 p.to 2.5 delle N.d.A. del PRGC (così come già esplicitato alla Società con ns. nota prot. n. 3880 del 15 aprile 2020 oltre che negli innumerevoli incontri ed e-mail intercorsi) e ben difficilmente così come è stato strutturato potrà essere insediato nell'area individuata dai proponenti, in quanto i vincoli imposti dal rispetto delle distanze mal si accordano con le scelte tecnico/progettuali di tale impianto a fonti rinnovabili per la produzione di biometano.*".

Il parere prosegue con osservazioni su ulteriori aspetti di competenza del Comune, non rilevanti ai fini della presente comunicazione e in conclusione esprime: "*parere negativo al progetto relativo all'impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità da realizzare nel Comune di San Benigno Canavese.*"

Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerato che la conformità urbanistica dell'opera è ritenuta presupposto gerarchicamente sovraordinato rispetto ai titoli autorizzativi da acquisirsi per la realizzazione e l'esercizio della stessa, e che non è inoltre possibile considerare separatamente la valutazione ambientale propria della VIA da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso, si rileva la mancanza di una condizione preliminare e vincolante al fine della conclusione positiva della procedura.

Non ritenendo pertanto che sussistano i presupposti per il prosieguo della stessa, la presente costituisce, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., **comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze** di VIA, di Autorizzazione Unica e di AIA presentate dalla Vostra Spett. le Società in data 27/03/2020.

Si assegna alla Società Proponente il termine di legge pari a **dieci giorni dal ricevimento della presente** al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso infruttuoso il termine assegnato si procederà senza ulteriore preavviso, ai sensi della citata normativa, alla predisposizione del

provvedimento finale di chiusura della procedura ed all'archiviazione di tutte le pratiche ad essa correlate, coordinate dalla procedura ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per comunicazioni ed eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere contattati:

- il Dott. Stefano Cerminara (stefano.cerminara@cittametropolitana.torino.it, tel. 011/8616925) del Nucleo VAS e VIA, responsabile del procedimento di VIA;
- la Dott. ssa Raffaella Durante (raffaella.durante@cittametropolitana.torino.it, tel. 011/8616735) della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi, responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica/AIA.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Ing. Pier Franco Ariano
(sottoscritto con firma digitale)